

STATUTO

**SOLIDARIETA'CHEPASSIONE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT PIAZZA GALATEA 27

Numero REA: CT - 347177

Codice fiscale: 05152970876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

	I componenti danno espresso mandato all'Amministratore Unico	
	ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto	
	contenente le norme di funzionamento della società quelle	
	modifiche, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste	
	dalle competenti autorità in sede di iscrizione.	
	Articolo 9	
	I componenti dichiarano che le spese di costituzione della	
	società, comprese quelle notarili, ammontano	
	approssimativamente ad euro duemila/00 e sono a carico della	
	società stessa.	
	Richiesto ho ricevuto quest'atto in parte dattiloscritto da	
	persona di mia fiducia e in parte da me notaio scritto su tre	
	fogli per pagine undici fin qui e da me notaio letto ai	
	componenti che lo approvano.	
	Viene sottoscritto alle ore venti.	
	F.to Biondi Rodolfo Antonio, Casisi Carmelo, Agata Cosimano,	
	Davide Falsaperna, Girlando Vincenzo, Scrofani Salvatore,	
	Tropi Giuseppina	
	CARLO SAGGIO	
	Allegato "A" all'atto con i numeri 34562 di Repertorio e	
	11441 di Raccolta.	
	Norme di funzionamento	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi dell'art. 1 lett. A) e lett. B) della	
	Legge 381/1991, con sede nel comune di Catania, la Società	
	cooperativa sociale di tipo A) e B), per legge assimilata	
	alle ONLUS, denominata "SOLIDARIETA'CHEPASSIONE Società	
	Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con	
	delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della	

	legge 381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende	
	svolgere attività sia rientranti nella categoria a), sia rientranti nella categoria b) dell'articolo 1 della legge	
	381/1991 in modo organicamente collegato al fine di ottenere un più incisivo risultato.	
	Pertanto, la cooperativa ha come oggetto:	
	a) svolgere, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:	
	1) attività e servizi di riabilitazione per anziani e portatori di handicap;	
	2) attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	3) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	4) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	5) strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	6) centri diurni, residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	7) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	8) - la creazione e gestione di asili nido, micro-nidi, asili aziendali, comunità infantili, baby parking, bambinopoli,	

	scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole private in	
	genere, autorizzate e/o paritarie, corsi di lingue straniere,	
	di alfabetizzazione e didattica in genere, corsi educativi	
	improntati sul bilinguismo, nonché promozione, realizzazione	
	e gestione di corsi per l'educazione ambientale, sanitaria ed	
	alimentare;	
	9) attività di formazione, consulenza, di segretariato	
	sociale e professionale;	
	10) attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale entro cui opera al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione cd all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	11) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	12) attività utili allo scopo di garantire la cura,	
	l'educazione, la formazione e la tutela dei minori, anche	
	attraverso la promozione, realizzazione e istituzione di	
	telesoccorso, teleassistenza e servizi telematici in genere	
	nonché la gestione di scuole, centri ricreativi e	
	orfanotrofi;	
	13) attività di promozione dei diritti dei minori attraverso	
	azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione	
	con organizzazioni non governative, e di attuazione del	
	principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei	
	paesi di provenienza dei minori;	
	14) strutture di accoglienza, case-famiglie, centri sociali	
	per minori a rischio, disabili e non, nonché servizi	
	integrati per residenze protette;	
	15) servizi scolastici e programmi lavorativi che consentano	
	ai minori a rischio, ai disabili e ai minori orfani di	
	studiare o di imparare lo svolgimento di un'attività	
	lavorativa;	
	16) attività in favore di nuclei familiari in difficoltà che	
	prevedano lo svolgimento all'interno delle famiglie stesse	
	programmi educativi volti alla riabilitazione dei soggetti	
	svantaggiati;	
	17) agenzie di mediazione familiare;	
	18) attività di sostegno morale e psicologico in favore di	
	bambini, anziani, portatori di handicap, detenuti, soggetti	
	svantaggiati e bisognosi in genere, sia a domicilio che	
	presso strutture pubbliche e/o private, comunità ed istituti	
	penitenziari;	
	19) percorsi di inclusione sociale e di formazione, per il	
	reinserimento socio-lavorativo mediante la progettazione	
	l'istituzione, l'organizzazione e la formazione	
	professionale, sociale e di orientamento, di addestramento e	
	di aggiornamento anche permanente, di tirocinii, stages e di	
	scambi anche internazionali per la diffusione e	
	l'acquisizione di competenze professionali e sociali ed il	

	consolidamento di buone prassi, di servizi di informazione,	
	orientamento e consulenza anche per i giovani e fasce sociali a rischio di emarginazione sociale;	
	20) attività di recupero giovani, attraverso l'avviamento al lavoro di soggetti che hanno commesso reati minori, mediante	
	affidamento diretto da parte dell'Autorità giudiziaria;	
	21) gestione di centri informagiovani;	
	22) la creazione, in collaborazione con l'Ufficio di Collocamento, di uno sportello unico nazionale che porti a	
	conoscenza le richieste di manodopera per lo svolgimento di attività lavorative;	
	23) corsi di formazione professionale;	
	b) - gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, oltre alle attività di cui alla	
	superiore lettera a) anche le attività di:	
	- servizi per l'organizzazione e la fruizione del tempo libero, del turismo e delle attività sportive, anche multi-disciplinari;	
	- recupero territoriale mediante il ripristino dei Condomini e degli spazi a verde;	
	- gestione del verde urbano o privato e delle relative attrezzature di arredo;	
	- servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;	
	- costruzioni e manutenzioni edili, elettriche ed idrauliche;	
	- amministrazione di condomini;	
	- gestione di servizi coordinati ("Sportello Unico") per la gestione di pratiche amministrative in convenzione con enti pubblici;	
	- gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale ed animale, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero o smaltimento, nonché gestioni di discariche o impianti funzionali alle stesse fasi e commercializzazione di beni funzionali allo scopo, e dei prodotti di risulta;	
	- autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi a norma dell'art. 13, terzo comma, della Legge 6 giugno 1974, n° 298, ai fini di adempiere ai compiti di cui al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;	
	- autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica;	
	- censimento, indagini conoscitive, ricerche, studi approfonditi, relativamente alla popolazione in genere;	
	- aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	- conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;	

	- studio, consulenza, progettazione e realizzazione di opere	
	ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività	
	comprese nell'oggetto sociale, connesse e complementari.	
	Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Ai fini della più esatta applicazione del regime tributario e	
	dell'altra normativa agevolativa prevista dalla vigente	
	normativa per le attività rientranti nelle categorie a) e b)	
	la cooperativa organizzerà la gestione amministrativa	
	dell'attività sociale coi criteri che consentano una netta	
	separazione fra le attività rientranti nella categoria a) e	
	quelle rientranti nella categoria b).	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari	
	ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La	
	Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori i soggetti appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soggetti interessati allo scambio mutualistico di cui alla	
	lettera a) del superiore articolo 4 del presente statuto	
	(tipo A), aventi piena capacità di agire;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro	
	(tipo B) aventi piena capacità di agire, che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione,	

	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti	
	che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente	
	articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	

	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	

	nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda	
	potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle somme come sopra previste.	
	In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:	
	a) copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;	
	b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	c) indicazione del rappresentante legale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla ricezione della domanda, decide sull'accoglimento della	
	stessa.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) quando il recesso è ammesso dalla legge.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	

	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica	
	con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore,	
	qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato	
	dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e	
	nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso	
	imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	g) che senza giustificato motivo non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	h) che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali	
	alla cooperativa;	
	i) quando mantiene un comportamento contrastante con gli	
	interessi della società, danneggiandola materialmente o	
	moralmente;	
	j) danneggi gli interessi della Cooperativa, compiendo atti	
	che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento.	
	Sarà inoltre automaticamente escluso il socio che,	
	ingiustificatamente, non presenzi l'assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, per tre volte consecutive.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	

	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare colui il quale assumerà la qualità di socio o li	
	rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, II e III comma, del	
	codice civile.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	

	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata e per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata, per due anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 50,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 100.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	

	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti:	
	- 1 voto fino a 7.500,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 7.500,00 euro e fino a 15.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 15.500,00 euro e fino a 22.500,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 22.500,00 euro e fino a 30.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 30.000,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	

	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote sociali del valore nominale nè inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Il	
	valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	f) da fondi per scopi mutualistici.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	

	al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile	
	esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri	
	strumenti finanziari dei soci non cooperatori;	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle	
	disposizioni delle lettere precedenti, escluso la lettera b),	
	la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluto al	
	fondo di riserva.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili fra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante	
	l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.	

	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta;	
	· aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R, inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (<i>nella sede sociale</i>	
	<i>o altrove purché in Italia</i>), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della confederazione e/o unione di cooperative	
	cui la cooperativa dovesse aderire.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del	

	soggetto deputato al controllo contabile;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci se nominati, a norma dei successivi articoli 39 e 41;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati.	
	8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sulle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. I soci sovventori possono essere nominati amministratori.	
	Gli amministratori restano in carica sino a revoca o dimissioni o, comunque, per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e scadono, in tal caso, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	

	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Può pertanto e a puro titolo esemplificativo:	
	1. provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;	
	2. redigere i bilanci preventivi e consuntivi ed i	
	programmi di attività da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci;	
	3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	4. delibera le partecipazioni ad aste pubbliche ed a	
	licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative	
	private con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e	
	preventive; determinare prezzi, condizioni di pagamento ed	
	ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;	
	5. stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni	
	altro genere inerenti l'attività;	
	6. conferisce procure generali e speciali ferme restando le	
	facoltà attribuite al Presidente quale legale rappresentante;	
	7. delibera circa l'ammissione dei soci nonché il loro	
	recesso, la loro decadenza o esclusione;	
	8. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di	
	cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui	
	azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;	
	9. concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	10. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori,	
	controversie riguardanti la società.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Il Consiglio può nominare il Direttore e i Comitati Tecnici	
	anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi se nominati, ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, l'Assemblea ordinaria con deliberazione	
	provvede a sostituirli.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme a tutto il	
	Consiglio.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi.	
	Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio,	
	sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	Può, perciò, con la sola sua firma, rilasciare procure anche	
	per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di	
	Cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale	
	della società davanti ad altri organi giurisdizionali ed	
	amministrativi, nonché può chiedere l'apertura di conti	
	correnti e prestiti bancari.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi	

	pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto	
	della cooperativa, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente qualora	
	sia stato nominato e, in mancanza o in assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	L'eventuale compenso da attribuire al Presidente sarà	
	deliberato dall'Assemblea dei soci.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, fatta eccezione soltanto di quelle	
	che non possono formare oggetto di compromesso;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	d) l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie;	
	e) le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti;	

	f) sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	

	presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare	

25 di 25